

Repertorio contratti n. Protocollo n. del

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE

TRA

L'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) (di seguito anche "il Committente"), con sede legale in Genova, Viale Benedetto XV, n. 6, CAP 16132, C.F e P. IVA n. 00754150100, PEC disc@pec.unige.it, in persona della Dott.ssa Simona Simonotto, nata a Sestri Levante (GE) il 06/06/1972, autorizzata alla stipula del presente contratto ai sensi del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna"

6

la Sig.ra Alessandra Percivale, nata Ronco Scrivia (GE) il 15/04/1965 e residente a Genova in via Aurelia n. 9 – CAP 16167, Codice Fiscale PRCLSN65D55H536O (di seguito anche "il Prestatore/Lavoratore Autonomo),

congiuntamente anche per brevità definite "Parti";

PREMESSO

- a) che il Committente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale dell'Ateneo in servizio, e avendo la necessità di attribuire un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto attività di supporto alla ricerca, dettagliatamente descritto nella scheda che fa parte integrante del presente contratto;
- b) che il Committente ritiene necessario per la realizzazione del medesimo incarico avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili e elevate conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in autonomia;
- c) che il Committente, mediante delibera del Consiglio di Dipartimento n. 9 del 10-10-2024, ha deliberato l'avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto le attività descritte sub a);
- d) che in data 22-10-2024 è stato pubblicato nell'Albo Informatico (web) dell'Università l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico;
- e) che la Commissione preposta all'esame delle domande e alla valutazione dei candidati ha proposto l'assegnazione dell'incarico alla Sig.ra Alessandra Percivale;
- f) che la Sig.ra Alessandra Percivale è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- g) che la Sig.ra Alessandra Percivale risulta pertanto in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui alla scheda progetto allegata;
- h) che la Sig.ra Alessandra Percivale intende accettare l'incarico propostole;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELL2ATTIVITÀ

1. L'incarico di lavoro autonomo è riferito alla specifica *attività* dettagliatamente descritta nella "scheda progetto", allegata al presente contratto di cui alla premessa a).

Art.2) AUTONOMIA CONTRATTUALE

 Le sottoscritte Parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività del prestatore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Art. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO

1. Al fine di garantire il rispetto delle modalità di espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto, e al solo fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art.1, nonché per ogni relazione fra Committente e prestatore connessa al contratto, viene individuato quale "Responsabile del progetto" il Prof. Franco De Cian, così come individuato nella "scheda".

Art. 4) DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico dovrà essere concluso entro 3 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente contratto sul sito web di Ateneo.

2. Il contratto non è rinnovabile. L'eventuale proroga dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 5) COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. Il compenso è fissato in euro 5.000,00, al lordo di ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali a carico del prestatore.

Il prestatore si impegna a dichiarare i redditi percepiti ai fini della tassazione INPS di cui alla L.

326/2003.

2. Il compenso è rapportato al valore della prestazione, prescindendo dal computo delle ore effettivamente impiegate per eseguirla. Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione del contratto, entro 30 giorni dalla presentazione della nota prestazioni e della dichiarazione del Responsabile scientifico del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. In ogni caso non sono ammessi pagamenti mensili

3. Lo stesso Responsabile effettuerà una valutazione finale sull'attività svolta in relazione al presente

incarico.

- 4. Indipendentemente dal termine apposto al presente contratto, qualora l'attività oggetto dello stesso sia correttamente ultimata prima della scadenza, il corrispettivo sarà dovuto per intero.
- 5. L'importo di cui al comma 1 è di regola comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione
- 6. Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal prestatore in costanza di rapporto, non prevedibili o quantificabili nel momento del conferimento dell'incarico, purché debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile del progetto e connesse all'espletamento dell'incarico, saranno rimborsate se analiticamente documentate nei limiti previsti dal Regolamento Missioni di Ateneo in vigore, come risultanti da apposita distinta di addebito¹; l'ammontare del rimborso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge a carico del collaboratore ed è aggiuntivo al compenso fissato per il presente incarico.
- 7. Il corrispettivo sarà accreditato sul conto IBAN IT65G3608105138236824436833.

Art. 6) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)

- 1. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il lavoratore autonomo è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente.
 Se per la natura dell'attività oggetto del contratto dovesse rendersi necessaria la presenza nei luoghi del committente, le modalità di accesso alla sede e di utilizzo degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati devono essere concordate tra il prestatore e il committente per il tramite del Responsabile del progetto.
- 2. Il lavoratore autonomo deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a térzi.
- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l'eventuale presenza del prestatore nelle strutture dell'Ateneo non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali stabiliti nel progetto e resi noti al Responsabile della struttura.
- 4. Il prestatore garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Università e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile.
- 5. Il prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.R. n. 1143 del 27.02.2015, "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.R. n. 497 del 16.12.2011 "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova".

Art. 7) CLAUSOLA PENALE

1. In caso di ritardo nell'adempimento, fermo restando il diritto del Committente (Università) al risarcimento del danno ulteriore, il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale indicato all'art. 4.



Art. 8) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI

- 1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università. Pertanto, il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Università ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Università. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
- 2. Qualora vi siano apporti originali o invenzioni brevettabili tutti i diritti di utilizzazione economica spettano all'Università. Al prestatore, oltre al riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore, spetterà un equo premio, secondo quanto stabilito nel Regolamento universitario in materia di brevetti.
- 3. Il prestatore, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, è individuato dal Titolare del trattamento quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati, e deve assicurare l'osservanza delle istruzioni di cui all' Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni modello, disponibile all'indirizzo https://intranet.unige.it/privacy.
- 4. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il prestatore è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
- 5. Le informazioni oggetto dell'incarico non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dall'Ateneo. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo dell'Università con divieto per il prestatore di farne uso personale.

Art. 9) ATTIVITA' SVOLTA A EAVORE DI TERZI

- 1. Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con l'attività svolta a favore dell'Università.
- 2. L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 10) TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Nei casi di maternità, malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.

Art. 11) COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.
- 2. Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 12) PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, l'Amministrazione si impegna a informare il consulente circa i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008.

Art. 13) RISOLUZIONE E RECESSO

- Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore
 può recedere dal contratto, dandone comunque preventiva e tempestiva comunicazione, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
- 2. Il Committente/L'Università ha facoltà di recedere (mediante raccomandata a.r.), con preavviso di almeno 10 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.
- 3. In ogni caso, il Committente/l'Università liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile del progetto.
- 4. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 1143/2015, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

Art. 14) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

Art. 15) FORO CONVENZIONALE

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Art. 16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE

- 1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
- Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum del Collaboratore sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviano agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, n. 3 del C.p.C., nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Art. 18) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

Genova, 2 dicembre 2024

Il lavoratore autonomo Sig.ra Alessandra Percivale

Il Responsabile Amministrativo DISC

Dott.ssa Simona Simonotto

Per accettazione esplicita di quanto previsto dall'art. 3

Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto

Prof. Franco De Cian

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti.

Il lavoratore autonomo

Sig.ra Alessandra Percivale

Il Responsabile Amministrativo DISC

Dott.ssa Simona Simonotto



La sottoscritta Alessandra Percivale, qualora i dati dallo stesso forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi al fine di adempiere ad obblighi imposti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie.

Il lavoratore autonomo Sig_{*}ra Alessandra Percivale

Il prestatore dichiara, altresì, di aver preso visione di:

- Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni modello, disponibile all'indirizzo https://intranet.unige.it/privacy
- D.R. n. 1143 del 27.02.2015 "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova", disponibile all'indirizzo: https://unige.it/regolamenti/

Il lavoratore autonomo Sig.ra Alessandra Percivale

ALLEGATI AL CONTRATTO

Allegato: Scheda descrizione attività di progetto



SCHEDA PROGETTO

Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto: Prof. Franco De Cian

Obiettivo del progetto: Ripristinare lo standard del sito web di Dipartimento ed implementare le sezioni dedicate alla ricerca, alla terza missione, al trasferimento tecnologico e alle partnerships, affiancando l'attuale redattore/Superutente.

Oggetto della prestazione:

Attività di supporto alla ricerca finalizzata al ripristino dello standard del sito web di Dipartimento ed all'implementazione delle sezioni dedicate alla ricerca, alla terza missione, al trasferimento tecnologico e alle partnerships, affiancando l'attuale redattore/Superutente.

Descrizione dettagliata della prestazione:

L'attività richiesta riguarda l'aggiornamento dei contenuti esistenti e la creazione di nuove pagine sul sito web del DISC, il quale risponde a una pluralità di esigenze: fini di comunicazione, e quindi richiede interfacciamento coi docenti e attività di monitoraggio di canali come la rassegna stampa Unige; fini istituzionali, che comportano l'aggiornamento di tutte le diramazioni del sito (Dipartimento, Didattica, Ricerca, Terza Missione, Trasferimento Tecnologico, Partnerships) e le pubblicazioni di atti richiesti dalle normative (procedimenti elettorali, selezioni pubbliche finalizzate ad assegni di ricerca etc.); redazione di contenuti e aggiornamenti relativi ai processi di valutazione/autovalutazione, che implicano un lavoro a stretto contatto col RAQ del Dipartimento in quanto diverse sezioni del sito rispondono alla funzione di archivio informatico delle attività monitorate e valutate in detti processi (VQR, Documenti di programmazione, etc.). L'attività in oggetto richiederà anche un attento esame del sito, ormai molto ramificato, alla ricerca di contenuti obsoleti, da aggiornare, archiviare o eliminare.

Competenze richieste al prestatore:

- Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
- Esperienza (lavorativa e non) almeno biennale maturata in attività oggetto della prestazione;
- adeguata conoscenza dei supporti e processi informatici di base;
- conoscenza del Kit 9 Content Management Framework (CMF) Drupal;
- conoscenza di base del linguaggio HTML;
- buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

Durata del progetto: 3 mesi

Compenso: Euro 5.000,00 lordo prestatore, qualunque sia il regime fiscale del prestatore.

La spesa graverà sul progetto UGOV 100010-2023-SD-DIP_005 che presenta la capienza necessaria a coprire la spesa.

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell'Ateneo risponda alla ricognizione interna)

- Contratti che hanno per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (carattere
 episodico quali studi, consulenze etc) e nell'ambito dei quali il committente effettua il controllo del solo
 risultato che si propone di ottenere:
 - lavoro autonomo redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, D.P.R. 917/86 TUIR).